

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto N.4145 del 5 Dicembre 2016

Approvazione dello schema di Convenzione che disciplina gli impegni e le modalità di collaborazione con il Comune di Mirabello per la realizzazione del “nuovo polo scolastico” attraverso la realizzazione: di una nuova Scuola Primaria G. Gonelli con la relativa palestra, in sostituzione di quella demolita, di una nuova scuola secondaria di primo grado e di una nuova scuola dell’infanzia nel Comune di Mirabello.

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;
- il comma 01 dell’art. 13 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2015, il quale dispone che *“il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio, di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2016”*;

- l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche la funzione di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il dispositivo dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazione, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Considerato che:

- a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Modena, Bologna, Ferrara, Mantova e Reggio Emilia, l'edificio nel Comune di Mirabello in cui era ubicata la Scuola Primaria "G.Gonelli" sono risultati gravemente danneggiati e dichiarati inagibili a seguito di provvedimenti sindacali;
- il Commissario Delegato/Presidente della Regione Emilia Romagna, per dare continuità all'attività didattica, ha realizzato, nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo Scuole di cui all'ordinanza del Commissario n.13/2012 e smi, un edificio scolastico temporaneo (EST) ospitante gli alunni delle predette scuole danneggiate;
- che l'edificio scolastico temporaneo (EST), data la sua natura di carattere emergenziale, è stato realizzato con spazi ridotti rispetto agli standard previsti dal D.M. 1975, in modo da ospitare gli studenti di Mirabello per un periodo limitato in un edificio caratterizzato dai più elevati standard di sicurezza (classe IV);
- la Giunta Comunale di Mirabello con la delibera n.31 del 20/03/2013, si è espressa favorevolmente alla riorganizzazione della rete scolastica con nuove scuole, anche in sede diversa, aderendo al percorso previsto dall'ordinanza n.20 del 19/02/2013;

Visto l'articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale integra l'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012 e dispone che *"..Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo...."*;

Vista l'ordinanza n.55 del 25 novembre 2016, che rettifica ed integra la precedente Ordinanza n.60 del 10 luglio 2014 "Assegnazione delle risorse provenienti dalla donazione di CNCE, CNCPT e Formedil ai comuni di Concordia sulla Secchia e Camposanto" recante "Integrazioni e rettifiche alle ordinanze n. 37 del 21 marzo 2013 , n.1 del 14 gennaio 2014 e n.30 del 22 aprile 2014" in materia di "Assegnazione delle risorse provenienti dalle donazioni: da sms, dal concerto di Campovolo, dal Concerto di Bologna, dal conto corrente regionale, per la realizzazione di interventi di recupero o per la ricostruzione di beni pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012";

Vista l'ordinanza n. 52 del 24 ottobre 2016 con la quale viene approvata la modifica ed integrazione al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ed al Piano Annuale

2013-2014 per l'edilizia scolastica, prevedendo la spesa complessiva pari ad € 3.928.345,59 per l'intervento "Scuola Primaria G.Gonelli e palestra" del Comune di Mirabello;

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 6 marzo 2014, acquisita al protocollo il 6/03/2014 con il n. CR2014 0008704, con la quale vengono trasmessi i Decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 19 settembre 2013 e del 24 dicembre 2013 che dispongono l'assegnazione al Presidente/Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna della somma complessiva di € 122.629.568,00 per la ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 2012;

Dato atto che nell'ambito del documento "Piani annuali 2013 – 2014 edilizia scolastica/universita", allegato "D1" all'ordinanza n.33 del 3 giugno 2016, modificata e rettificata dalla successiva ordinanza n.52 del 24 ottobre 2016, per la realizzazione del "Nuovo Polo Scolastico" del Comune di Mirabello è prevista una spesa complessiva pari ad € 3.928.345,59 che risulta così finanziata:

- con le risorse individuate dalla suindicata ordinanza n.52/2016 ed a carico della somma di € 122.629.568,00 finanziata con i fondi assegnati al Commissario delegato per l'edilizia scolastica; € 3.047.775,60
- con quota parte delle donazioni di cui all'ordinanza n.55/2016 e provenienti da erogazioni liberali; € 350.000,00
- con l'indennizzo assicurativo del Comune di Mirabello. € 530.569,99

Preso atto che in data 23 novembre 2015 il Comune di Mirabello chiedeva, con nota n.10212 del 23/11/2015, acquisita al protocollo con n. CR2015.55957 del 23/11/2015, al Commissario di attivare l'azione sostitutiva per la realizzazione dell'intervento, infatti il Comune per le caratteristiche morfologiche del territorio è fra quelli maggiormente colpiti dagli eventi sismici e soprattutto dal fenomeno della liquefazione delle sabbie ed inoltre i carichi di lavoro afferenti all'Area tecnica, impegnata nella gestione della ricostruzione pubblica – privata e dei MUDE, non consentono di affrontare le fasi di progettazione, appalto e realizzazione dell'intervento, con tempi ragionevolmente contenuti;

Vista l'ordinanza n.52 del 24 ottobre 2016, con la quale viene integrato e modificato il Programma ed i piani annuali 2013-2014 delle opere pubbliche, beni culturali ed attrezzature scolastiche che consente al Commissario, come disposto dall'articolo 15 commi 19 e 20 del Regolamento, di sostituirsi ai comuni per la realizzazione di scuole in presenza di alunni ospitati all'interno di strutture temporanee (PMS, EST e PST);

Richiamato l'articolo 15, commi 19 e 20, del regolamento Allegato E) all'ordinanza n.52 del 24 ottobre 2016 e smi, il quale nel prevedere che il Commissario può svolgere le funzioni di stazione appaltante, in sostituzione dell'Ente proprietario per la realizzazione

di interventi relativi ad edifici scolastici temporanei (PMS, EST e PST), disponeva , per gli interventi eseguiti direttamente del Commissario, la stipula di una convenzione con l'Ente proprietario dell'immobile e consentiva di applicare le stesse modalità di progettazione e procedure di gara già utilizzate per la realizzazione delle strutture temporanee;

Ritenuto pertanto di aderire alla richiesta del Comune di Mirabello per la realizzazione del “nuovo polo scolastico” e di disciplinare con la presente convenzione le modalità di collaborazione tra il Commissario ed il Comune per la realizzazione del “Nuovo Polo Scolastico” nel Comune di Mirabello;

Vista la legge n. 241 del 1990 e smi.

Dato atto che con Deliberazione n. 28 del 28.09.2016 il C.C. del Comune di Mirabello ha approvato lo schema di convenzione per l'intervento di realizzazione del “Nuovo Polo Scolastico” di Mirabello ;

Visto lo schema di convenzione che disciplinerà le modalità di collaborazione tra il Commissario delegato ed il Comune di Mirabello per la realizzazione dell'intervento del “Nuovo Polo Scolastico” e che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale (allegato “A”);

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono integralmente riportate,

- 1) di aderire alla richiesta del Comune di Mirabello di svolgere la funzione di stazione appaltante per la realizzazione del “Nuovo Polo Scolastico” che comprende la nuova Scuola Primaria G. Gonelli con la relativa palestra, in sostituzione di quella demolita, la nuova scuola secondaria di primo grado ed una nuova scuola dell'infanzia nel Comune di Mirabello.
- 2) di approvare il relativo schema di convenzione, allegato al presente decreto (Allegato “A”) per farne parte integrante e sostanziale, con il quale vengono disciplinati i rapporti tra il Commissario Delegato per la ricostruzione post-sisma 2012 nella regione Emilia Romagna ed il Comune di Mirabello.
- 3) di impegnare il Comune di Mirabello all'approvazione del progetto esecutivo entro 15 giorni dalla sua consegna da parte della Struttura Tecnica del Commissario Delegato ed al rilascio del titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge regionale 15 del 30/07/2013, previa acquisizione dei pareri necessari.
- 4) di dare atto che per la realizzazione del “Nuovo Polo Scolastico” del Comune di Mirabello, nell'ambito del documento “Piani annuali 2013 – 2014 edilizia scolastica/universita”, allegato “D1” all'ordinanza n.52 del 24 ottobre 2016, è prevista una spesa complessiva pari ad € 3.928.345,59 che risulta così finanziata:
 - con le risorse individuate dalla suindicata
ordinanza n.52/2016 ed a carico della
somma di € 122.629.568,00 finanziata
 - € 3.047.775,60

con i fondi assegnati al Commissario delegato per l'edilizia scolastica;

- con quota parte delle donazioni di cui all'ordinanza n.55/2016 e provenienti da erogazioni liberali; € 350.000,00
- con l'indennizzo assicurativo del Comune di Mirabello. € 530.569,99

per un totale complessivo pari ad €. 3.928.345,59

- 5) di prendere atto, che il Comune si obbliga a mettere a disposizione del Commissario l'area che acquisirà ed all'interno della quale sarà collocato il "Nuovo Polo Scolastico".
- 6) di impegnarsi a curare la realizzazione del "Nuovo Polo Scolastico" nel Comune di Mirabello, attraverso il coordinamento con l'amministrazione comunale ed il coordinamento alla progettazione esecutiva, l'indizione del bando di gara per l'individuazione della ditta esecutrice, con procedura aperta.
- 7) di impegnarsi ad individuare il Responsabile Unico del Procedimento, il gruppo di progettazione ed il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e l'Ufficio di Direzione Lavori, avvalendosi della società Finanziaria Bologna Metropolitana s.p.a., nonché il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, la Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo ed il Collaudatore statico.

Bologna,

Stefano Bonaccini

Convenzione che disciplina gli impegni e le modalità di collaborazione con il Comune di Mirabello per la realizzazione del “nuovo polo scolastico” attraverso la realizzazione: di una nuova Scuola Primaria G. Gonelli con la relativa palestra, in sostituzione di quella demolita, di una nuova scuola secondaria di primo grado e di una nuova scuola dell’infanzia nel Comune di Mirabello.

TRA

Il Presidente/Commissario delegato per la ricostruzione post-sisma 2012 in Emilia Romagna Stefano Bonaccini, domiciliato per la carica in Bologna, presso la sede di Viale Aldo Moro n. 52, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente/Commissario delegato, secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1/08/2012, C.F. 91352270374, di seguito denominato anche semplicemente Commissario;

E

Il Sindaco pro-tempore del Comune di Mirabello Angela Poltronieri, con sede in Corso Italia 373 cap. 44043 Mirabello (FE) C.F. - P.I.: 00322990383 di seguito denominato anche semplicemente Comune;

PREMESSE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012, "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto il comma 01 dell'art. 13 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2015, il quale dispone che *"il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2016"*;

Visto il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche la funzione di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il dispositivo dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazione, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Considerato che:

- a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Modena, Bologna, Ferrara, Mantova e Reggio Emilia, l'edificio nel Comune di Mirabello in cui era ubicata la Scuola Primaria "G.Gonelli" sono risultati gravemente danneggiati e dichiarati inagibili a seguito di provvedimenti sindacali;
- il Commissario Delegato/Presidente della Regione Emilia Romagna, per dare continuità all'attività didattica, ha realizzato, nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo Scuole di cui all'ordinanza del Commissario n.13/2012 e smi, un edificio scolastico temporaneo (EST) ospitante gli alunni delle predette scuole danneggiate;
- che l'edificio scolastico temporaneo (EST), data la sua natura di carattere emergenziale, è stato realizzato con spazi ridotti rispetto agli standard previsti dal D.M. 1975, in modo da ospitare gli studenti di Mirabello per un periodo limitato in un edificio caratterizzato dai più elevati standard di sicurezza (classe IV);
- la Giunta Comunale di Mirabello con la delibera n.31 del 20/03/2013, si è espressa favorevolmente alla riorganizzazione della rete scolastica con nuove scuole, anche in sede diversa, aderendo al percorso previsto dall'ordinanza n.20 del 19/02/2013;
- l'edificio scolastico temporaneo (EST), pur rispondendo alle esigenze connesse all'attività didattica, necessita di una sua ri-funzionalizzazione, per un futuro utilizzo in conformità alle disposizioni normative vigenti (dimensioni aule, spazi comuni, etc.);

Rilevato che l'Amministrazione Comunale di Mirabello intende procedere ai sensi dell'art.2 comma a) dell'ordinanza n.20 del 19 febbraio 2013 del Commissario alla localizzazione di un nuovo polo scolastico comprendente una nuova scuola primaria, in sostituzione di quella demolita seguito del sisma 2012, una nuova scuola materna ed una nuova scuola secondaria di primo grado, il tutto in adiacenza alla esistente struttura "Asilo nido intercomunale";

Visto l'articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale integra

l'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012 e dispone che *“..Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo....”*;

Richiamata l'Ordinanza n. 20 del 19 febbraio 2013 relativa alla programmazione della rete scolastica ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. a) punto 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2013 n. 213, con la quale sono state destinate risorse per € 30.000.000,00 per la ricostruzione di edifici scolastici irrimediabilmente danneggiati dal sisma e non recuperabili, poi modificata con l'Ordinanza n. 73 del 20 novembre 2014;

Vista l'ordinanza n.55 del 25 novembre 2016, che rettifica ed integra la precedente Ordinanza n.60 del 10 luglio 2014 “Assegnazione delle risorse provenienti dalla donazione di CNCE, CNCPT e Formedil ai comuni di Concordia sulla Secchia e Camposanto” recante “Integrazioni e rettifiche alle ordinanze n. 37 del 21 marzo 2013 , n.1 del 14 gennaio 2014 e n.30 del 22 aprile 2014” in materia di “Assegnazione delle risorse provenienti dalle donazioni: da sms, dal concerto di Campovolo, dal Concerto di Bologna, dal conto corrente regionale, per la realizzazione di interventi di recupero o per la ricostruzione di beni pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012”;

Preso atto che con il Decreto n. 464 del 5 giugno 2013 di attuazione dell'ordinanza del Presidente/Commissario n. 20 del 19 febbraio 2013 si è disposto che potessero accedere alla procedura i Comuni di Bondeno, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Mirabello, Vigarano Mainarda, Bomporto, Ferrara, Finale Emilia, Guastalla, San Possidonio e Correggio;

Ravvisato che le sopracitate ordinanze subordinano la realizzazione degli interventi alla redazione di progetti definitivi per la riparazione o il ripristino degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, redatti, sulla scorta degli esiti di agibilità previsti dalle schede Aedes in “B”, “C” o “E”, sulla base dei quali il Commissario Delegato opera una valutazione di congruità della spesa ai fini della assegnazione delle risorse finanziarie;

Vista l'ordinanza n.33 del 3 giugno 2016 con la quale viene approvata la modifica ed integrazione al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ed al Piano Annuale 2013-2014 per l'edilizia scolastica, successivamente modificata con l'ordinanza n.52 del 24 ottobre 2016 prevedendo la spesa complessiva pari ad € 3.928.345,59 per l'intervento “Scuola Primaria G.Gonelli e palestra” del Comune di Mirabello;

Dato atto che nell'ambito del documento “Piani annuali 2013 – 2014 edilizia scolastica/universita”, allegato “D1” all'ordinanza n.33 del 3 giugno 2016, modificato dall'ordinanza n.52 del 24 ottobre 2016, per la realizzazione del “Nuovo Polo Scolastico” del Comune di Mirabello è prevista una spesa complessiva pari ad € 3.928.345,59 che risulta così finanziata:

- con le risorse individuate dalla suindicata € 3.047.775,60
ordinanza n.52/2016
- con le donazioni assegnate dall' € 350.000,00
ordinanza n.55/2016

– con l'indennizzo assicurativo € 530.569,99
per un totale complessivo pari ad €. 3.928.345,59;

Preso atto che l'importo complessivo di € 3.928.345,59 per l'intervento n. 9.022 "Scuola Primaria "G.Gonelli e palestra" , risulta ricompreso nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali – Piano Annuale 2013-2014 dell'edilizia scolastica – Università, predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, elaborato secondo le indicazioni contenute nell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, e nell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, approvati con la delibera della Giunta Regionale n. 1012 del 27 luglio 2015, l'Ordinanza Commissariale n.37 del 29 luglio 2015, con l'Ordinanza 48 del 4 novembre 2015, l'Ordinanza n.5 del 19 febbraio 2016, l'Ordinanza n.33 del 3 giugno 2016 e l'ordinanza n.52 del 24 ottobre 2016 e che il relativo finanziamento è assicurato con quota parte per l'importo di € 3.047.775,60 con le risorse per l'edilizia scolastica di € 122.629.568,00 assegnate ed erogate dal MIUR ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 74/2012 e quelle messe a disposizione dal Comune per un importo pari ad € 880.569,99;

Rilevato che essendo un intervento inserito nel Piano Annuale dell'Edilizia Scolastica ed Universitaria esiste l'obbligo del rilascio dell'Autorizzazione sismica preventiva da parte del Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia Romagna;

Vista la Delibera della Giunta Comunale di Mirabello n.31 del 20/03/2013 con la quale il Comune esprime parere favorevole alla riorganizzazione della rete scolastica con nuove scuole, anche in sede diversa;

Preso atto che in data 23 novembre 2015 il Comune di Mirabello chiedeva, con nota n.10212 del 23/11/2015, acquisita al protocollo con n. CR2015.55957 del 23/11/2015, al Commissario di attivare l'azione sostitutiva per la realizzazione dell'intervento, infatti il Comune per le caratteristiche morfologiche del territorio è fra quelli maggiormente colpiti dagli eventi sismici e soprattutto dal fenomeno della liquefazione delle sabbie ed inoltre i carichi di lavoro afferenti all'Area tecnica, impegnata nella gestione della ricostruzione pubblica – privata e dei MUDE, non consentono di affrontare le fasi di progettazione, appalto e realizzazione dell'intervento, con tempi ragionevolmente contenuti;

Vista l'ordinanza n.33 del 3 giugno 2016 e la successiva ordinanza n.52 del 24 ottobre 2016, con la quale viene integrato e modificato il Programma ed i piani annuali 2013-2014 delle opere pubbliche, beni culturali ed attrezzature scolastiche che consente al Commissario, come disposto dall'articolo 15 commi 19 e 20 del Regolamento, di sostituirsi ai comuni per la realizzazione di scuole in presenza di alunni ospitati all'interno di strutture temporanee (PMS, EST e PST);

Richiamato l'articolo 15, commi 19 e 20, del regolamento Allegato E) all'ordinanza n.52 del 24 ottobre 2016 e smi, il quale nel prevedere che il Commissario può svolgere le funzioni di stazione appaltante, in sostituzione dell'Ente proprietario per la realizzazione di interventi relativi ad edifici scolastici temporanei (PMS, EST e PST), disponeva, per gli interventi eseguiti direttamente dal Commissario, la stipula di una convenzione con l'Ente proprietario dell'immobile e consentiva di applicare le stesse modalità di progettazione e procedure di gara già utilizzate per la realizzazione delle strutture temporanee;

Rilevato che il nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, non consente di avviare per i lavori pubblici le procedure di gara utilizzando la progettazione preliminare;

Inteso opportuno non invocare alcuna deroga al disposto normativo citato procedendo secondo le modalità ordinarie definita dallo stesso nuovo Codice e quindi predisponendo il progetto esecutivo da porre a base di gara;

Vista la legge n. 241 del 1990 e smi.

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2016 con il quale è stata approvata l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Ritenuto di disciplinare con la presente convenzione le modalità di collaborazione tra il Commissario ed il Comune per la realizzazione del "Nuovo Polo Scolastico" di Mirabello;

Dato atto che con Deliberazione n. 28 del 28.09.2016 del Comune di Mirabello il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione;

Visto il decreto del Commissario Delegato n.del..... con il quale è stato approvato lo schema di convenzione;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano la presente convenzione:

Articolo 1

Approvazione premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. La presente convenzione formalizza e regola la collaborazione tra il Commissario Delegato per la ricostruzione post-sisma 2012 nella regione Emilia Romagna ed il Comune al fine della realizzazione del "Nuovo Polo Scolastico" che comprende la nuova Scuola Primaria G.Gonelli con la relativa palestra, in sostituzione di quella demolita, la nuova scuola secondaria di primo grado ed una nuova scuola dell'infanzia.
2. Il Comune, secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 19 e comma 20, del regolamento (Allegato E) all'ordinanza n.33 del 3 giugno 2016, modificata dalla successiva ordinanza n.52/2016, affida al Commissario la cura della progettazione esecutiva, l'espletamento della gara di appalto e l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del "Nuovo Polo Scolastico".
3. A tal fine saranno impiegate per intero le risorse complessive del Commissario Delegato citate in premessa corrispondenti a € 3.047.775,60 più quelle messe a disposizione dal Comune per un importo pari ad € 880.569,99 e l'eventuale ribasso risultante dalla gara di appalto potrà essere utilizzato per far fronte ad eventuali imprevisti che si dovessero riscontrare nell'esecuzione dei lavori.

Articolo 3 Impegni del Comune

1. Il Comune si obbliga a mettere a disposizione del Commissario l'area, che è in corso di acquisizione, all'interno della quale sarà collocato il "Nuovo Polo Scolastico".
2. Il Comune si obbliga all'approvazione del progetto esecutivo entro 15 giorni dalla sua consegna da parte della Struttura Tecnica del Commissario Delegato ed al rilascio del titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge regionale 15 del 30/07/2013, previa acquisizione dei pareri necessari.
3. Il Comune procederà a versamento della somma di sua pertinenza pari ad €. 530.569,99 (indennizzo assicurativo) dovuta al Commissario entro la fine del 2016. Il Comune dà inoltre autorizzazione al Commissario all'utilizzo diretto dell'importo pari ad €. 350.000,00 per le donazioni assegnate con ordinanza 55/2016.
4. Nel caso di mancato versamento delle somme entro trenta giorni dai termini sopra indicati il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 chiederà al Responsabile Unico del procedimento di sospendere i lavori di realizzazione delle strutture in oggetto ed i conseguenti eventuali oneri saranno recuperati a carico del Comune.
5. Il Comune si impegna ad accettare la formale consegna dell'immobile non appena siano stati formalizzati i collaudi tecnico-funzionali degli impianti ed il collaudo statico delle strutture.
6. Il Comune si impegna a farsi carico degli oneri per la gestione della struttura contestualmente alla consegna dell'immobile di cui al punto precedente.
7. Alcn onere dovrà gravare sul Commissario delegato per eventuali spese conseguenti all'apertura della nuova struttura scolastica (traslochi, pulizia dei locali di fino, voltura dei contratti di utenza ecc.)

Articolo 4 Impegni del Commissario

1. Il Commissario si impegna a curare la realizzazione del "Nuovo Polo Scolastico" nel Comune di Mirabello, attraverso il coordinamento con l'amministrazione comunale ed il coordinamento alla progettazione esecutiva, l'indizione del bando di gara per la individuazione della ditta esecutrice, con procedura aperta. Il Commissario provvederà altresì ad individuare il Responsabile Unico del Procedimento, il gruppo di progettazione ed il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e l'Ufficio di Direzione Lavori, avvalendosi della società Finanziaria Bologna Metropolitana s.p.a., nonché il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, la Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo ed il Collaudatore statico.

2. Il Commissario si obbliga a rendicontare al Comune tutte le spese sostenute, sia per i lavori, sia per le somme a disposizione, relative agli interventi al precedente punto 1.
3. Il Commissario si impegna ad una verifica preliminare della fattibilità dell'intero intervento, considerando prioritaria la realizzazione della scuola primaria con la relativa palestra e della secondaria di primo grado e verificando se rimangano fondi sufficienti alla realizzazione anche della scuola dell'infanzia.
4. Il Commissario si obbliga a conseguire il collaudo tecnico amministrativo anche in tempi successivi a quelli della consegna e comunque non oltre 6 mesi dalla fine dei lavori.
5. Il Commissario si obbliga ad avviare le procedure di gara entro centoventi giorni dalla stipula della presente convenzione e inserirà nel capitolato speciale di appalto un tempo per l'esecuzione contrattuale in modo tale da consentire l'avvio dell'anno scolastico 2018/2019 in modo regolare nella struttura scolastica interessata.
6. Per l'esecuzione dell'intervento, compreso le eventuali spese tecniche, il Commissario si impegna a modificare il Piano Attuativo delle Opere Pubbliche per consentire la diretta utilizzazione dei fondi corrispondenti ad €. 3.397.775,60 più quelli messi a disposizione dal Comune per un importo di €. 530.569,99 e descritti nelle premesse della presente convenzione.

Articolo 5

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Commissario si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e smi.

Articolo 6

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha termine dalla data di approvazione di entrambi gli enti del collaudo tecnico amministrativo e comunque la sua validità è per un periodo non superiore a tre anni dalla sua stipula, salvo proroga laddove necessario.

Articolo 7

Trattamento dei dati

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 risulta che per il Commissario il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente in qualità di Commissario Delegato, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 54, 40127 Bologna e per il Comune il titolare è _____ di Mirabello e il responsabile del trattamento dei dati personali è _____.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. La presente convenzione sarà registrata in caso di uso, ai sensi del D.P.R.

26.10.1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le spese di bollo sono a carico del Comune, mentre le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della parte che, con il proprio comportamento, ne avrà comportato la registrazione.
3. Le parti danno lettura della presente Convenzione e dichiarano la stessa conforme alla loro volontà, apponendovi la loro firma nel testo.

Letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente/Commissario Delegato

Firma

Il Sindaco del Comune di Mirabello

Firma